



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 05

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2019 n. 25

**Aggiornamenti Fattura Elettronica e
invio telematico corrispettivi giornalieri**



Il prossimo 1° luglio entreranno in vigore le modifiche contenute nel “decreto fiscale” DL 119/2018, che comporteranno significative **novità** negli adempimenti connessi alla **fatturazione**.

Saranno pienamente operative le disposizioni dell’art. 11 della norma, che prevedono che:

- la **fattura elettronica debba essere emessa** entro **dieci giorni** dall’effettuazione dell’operazione.

Tale termine potrebbe essere ulteriormente incrementato (passando a 15 giorni), nel caso in cui dovesse completare il suo iter il disegno di legge recante semplificazioni fiscali.

L’**esigibilità** dell’imposta, anche ai fini del computo nella liquidazione periodica dell’IVA, non risulterà comunque condizionata dai nuovi termini di emissione delle fatture. Conseguentemente, anche nell’ipotesi in cui la fattura sia emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, quest’ultima continuerà a rappresentare il momento di riferimento ai fini dell’esigibilità del tributo (*fatte salve, si intende, le ipotesi derogatorie, come quella relativa alla c.d. “IVA per cassa”*).

Dal 1° luglio inoltre, per le operazioni effettuate dal secondo semestre, **si applicheranno le sanzioni** in caso di emissione tardiva.

Non è stato invece ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, non risulta ancora in vigore, il decreto che ha incrementato la soglia per l’emissione delle **fatture “semplificate”** (*portata da 100,00 a 400,00 euro*); in questo caso sarà poi necessario un aggiornamento delle **specifiche tecniche** per modificare la funzione che consente di verificare che l’importo totale della fattura non ecceda il limite previsto dall’art. 21-bis del DPR 633/72.

Dopo la fattura elettronica è il momento dei corrispettivi telematici, introdotto dal D.L. 119/2018 che ha modificato il D.Lgs. 127/2015. L’invio telematico dei corrispettivi è già da tempo operativo per le imprese della grande distribuzione, per i distributori di carburante e per i soggetti che effettuano cessione di beni tramite distributori automatici.

L’art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015 prevede:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000,00. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».

Dal 01.07.2019 tale disposizione entrerà quindi in vigore in anticipo, per i soggetti (*di cui all’art. 22 DPR 633/72 commercianti al dettaglio ed attività assimilate*) che nell’anno precedente hanno realizzato un **volume d’affari superiore a 400.000,00 euro** i quali, dovranno certificare i corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA attraverso un **registratori telematico** (in alternativa, possono utilizzare un server telematico) al fine di procedere all’invio degli incassi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Dal 01.01.2020, per tali soggetti, **l’obbligo sarà generalizzato e riguarderà tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume d’affari.**

Per volume d’affari si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente con riferimento a un anno solare ed al fine di individuare il superamento della soglia di 400.000,00 si deve fare riferimento al volume d’affari complessivo dell’anno 2018 individuando:


- Svolgimento di sola attività di commercio dettaglio ed assimilato = verifica superamento Volume Affari di euro 400.000,00;
- Svolgimento di attività miste (*operazioni soggette a fattura ed operazioni di commercio al minuto certificate da corrispettivi*) = verifica superamento V.A. di euro 400.000,00 e verificare **se le attività certificate da corrispettivi superano l’1% del V.A. totale 2018.**

Sono considerate attività di commercio al dettaglio “**marginali**” le operazioni i cui **ricavi/compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari 2018**.

Esempio: Un’impresa che produce beni nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 800.000,00. La stessa dispone di uno “spaccio” per la vendita al dettaglio dei propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 5.000,00.

Dall’01.07.2019 l’impresa, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a € 400.000,00, non è tenuta, all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in quanto la vendita al dettaglio risulta “marginale” rispetto alle cessioni fatturate. Si evidenzia che tali **operazioni “marginali”, esonerate (sino al 31.12.2019)** dall’invio telematico dei relativi corrispettivi, devono continuare ad essere **certificate / documentate** mediante il rilascio di **scontrino / ricevuta fiscale**.

Parrebbe (come scritto su riviste fiscali) che il riferimento al “*computo su base annuale*” possa comportare la necessità di procedere con il **ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018**.



(*) Per i soggetti che hanno iniziato l’attività:

- nel 2018 parrebbe vada effettuato il ragguaglio ad anno.

Così, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l’attività l’01.04.2018 conseguendo un volume d’affari pari a € 330.000,00 dovrà considerare il volume d’affari ragguagliato pari a € 440.000,00.

- nel 2019, l’obbligo decorre dall’01.01.2020

Il nuovo obbligo:

- sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, primo comma, del decreto IVA (che resta comunque possibile su base volontaria);
- sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Lo scontrino cartaceo e la ricevuta fiscale verranno sostituiti quindi dallo **scontrino digitale** ed al cliente sarà rilasciato in formato cartaceo il cosiddetto “**documento commerciale**” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche **valenza fiscale**, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura elettronica se richiesta dal cliente al posto dello scontrino.

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all’interno dell’intervallo di funzionamento del dispositivo nella fascia oraria 00:00 – 22:00. Contestualmente alla trasmissione il RT riceve dal sistema l’esito che attesta l’avvenuto controllo. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con frequenza variabile entro un intervallo massimo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5 giorni previsti il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato. (*specifiche tecniche 7.0 aprile 2019*).


Gli esercenti, dovranno adeguare i vecchi registratori di cassa o procedere alla loro sostituzione ed è previsto un **credito d’imposta** del 50% per l’acquisto del nuovo registratore telematico fino ad un massimo di euro 250.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019 è stato pubblicato il D.M. che definisce gli **esoneri** dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri (D.M. 10 maggio 2019).

Tale decreto, in vigore dal 2 giugno, al fine di garantire un avvio graduale dei nuovi adempimenti (di cui all’art. 2 del D.Lgs. 127/2015), ha stabilito, in particolare, che il nuovo obbligo non si applica alle operazioni già esonerate dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96, del DM 13 febbraio 2015 o del DM 27 ottobre 2015 (si veda “Firmato il primo decreto per gli esonerati dai corrispettivi telematici” del 17 maggio 2019).

Si precisa che gli esoneri disposti dal decreto in parola hanno carattere temporaneo. Infatti, per alcune tipologie di operazioni è previsto che l'esclusione operi fino al 31.12.2019; per altre tipologie di operazioni, fino alla data che verrà definita con un successivo decreto ministeriale.

Riferimento DM 10.5.2019	Fattispecie esclusa dall'obbligo	Termini di applicazione	Obblighi connessi
Art. 1 c. 1 lett. a)	Operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (<u>es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.</u>)	Fino a data da definire con successivo decreto	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (<u>servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento</u>)		
	Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (<u>servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati</u>)		
	Servizi di mensa resi ai dipendenti (risposta ad interpello n. 159/2019)		
Art. 1 c. 1 lett. b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto (il quale assolve funzione di certificaz. Fiscale)		
Art. 1 c. 1 lett. c)	Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b)	Fino al 31.12.2019	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle di cui alle suddette lettere a) e b)		Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione		
Art. 1 c. 1 lett. d)	Operazioni nel corso di trasporti internazionali effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale	Fino a data da definire con successivo decreto	
Art. 2 c. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante i cui ricavi o compensi non siano superiori all'1% del volume d'affari del 2018.	Fino al 31.12.2019	Annotazione sul registro dei corrispettivi Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
	<ul style="list-style-type: none">- Le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori esonerati art. 34 DPR 633/72;- Le prestazioni didattiche rese dalle autoscuole;- somministr. Alimenti e bevande, cartoli e souvenirs, palloncini, gelati, ecc... da parte di venditori ambulanti;		



Risposte ai quesiti posti all'Agenzia delle Entrate, come riepilogato sopra:

- in assenza di espresse indicazioni contrarie, il contribuente può volontariamente mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, e procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- nel caso di diversi punti vendita per lo stesso soggetto passivo d'imposta non sono ammesse certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua, ovvero in parte mediante trasmissione telematica dei corrispettivi ed in parte tramite l'emissione di scontrino/ricevuta fiscale;
- fino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati non sono sostitutivi degli obblighi di registrazione dei corrispettivi (art. 24, comma 1, D.P.R. n. 633/1972), pertanto il contribuente ha la possibilità di mettere in servizio i registratori telematici prima della data di decorrenza dell'obbligo e procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ma deve continuare a tenere e registrare sul registro manuale dei corrispettivi.

Inoltre è previsto per gli esercenti operanti con un numero non inferiore a tre punti cassa per ciascun singolo punto vendita che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possano essere effettuate mediante un unico RT o un Server-RT.

Tali soggetti devono fare **certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio** e devono altresì dotarsi del **processo di controllo** di cui al presente paragrafo, che deve essere **coerente** con il sistema di controllo interno adottato in base al "**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**" del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.

Il **processo di controllo interno** deve essere dichiarato conforme alle **prescrizioni** della normativa sia con riferimento ai **processi amministrativi e contabili** sia con riferimento ai **sistemi informatici** dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da un **oggetto regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali** tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del D.Lgs. n. 39/2011; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia ai soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali che agli Enti abilitati a rilasciare le certificazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani